

**PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELLE SOCIETA' IN GENERALE E  
DI CRISI AZIENDALE IN PARTICOLARE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI GOVERNANCE  
DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DALL'AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA**

## Sommario

1. PREMESSA.....	2
2. DEFINIZIONI.....	2
2.1 Continuità aziendale .....	2
2.2 Crisi .....	3
3. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI .....	3
3.1 Il Piano Anticorruzione e Trasparenza (PTPCT) e il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) .....	3
3.2 Sistema di gestione della Sicurezza e Privacy.....	4
3.3 Responsabile operativo ex Legge 264/1991 .....	4
3.4 Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di gestione interno dei rischi .....	4
4. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI .....	4
4.1 Analisi di indici e margini di bilancio .....	5
4.2 Analisi prospettica.....	5
4.3 Analisi di indicatori qualitativi .....	6
5. MONITORAGGIO PERIODICO .....	6

## 1. PREMESSA

Il Regolamento di Governance della società partecipata dall'Automobile Club Alessandria (in seguito AC) è stato predisposto tenendo conto delle previsioni contenute nell'articolo 10, comma 1-bis del D.L. 91/2018, convertito in Legge 108/2018, che dispone che l'ACI e gli Automobile Club ad esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 125/2013, si adeguano con propri regolamenti ai principi desumibili dal testo unico di cui al D. Lgs. 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa. In virtù di quanto precede, e visto il contenuto degli artt. 6 co.2 e 14 del D. Lgs. n.175/2016<sup>1</sup>, si ritiene che nell'ambito dei principi generali applicabili anche alla società rientrino i sistemi di controllo gestionale e gli atti di valutazione del rischio di crisi aziendale, seppur con le ben note specificità determinate dall'appartenenza al sistema federativo ACI. Per quanto precede l'organo amministrativo della società predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'Assemblea in occasione della relazione annuale a chiusura dell'esercizio sociale. Allo stesso modo, qualora emergano, nell'ambito di programmi di valutazione dei rischi, uno o più indicatori di rischi di crisi aziendale, devono essere adottati, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi correggendone gli effetti ed eliminandone le cause attraverso un idoneo piano di risanamento.

Coerentemente alle richiamate disposizioni, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, sottoposto ad approvazione in seduta di Consiglio; il Programma rimane in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

## 2. DEFINIZIONI

### 2.1 Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*.

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del D.Lgs. n.175/2016:

*"Le società a controllo pubblico dispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".*  
Ai sensi del successivo art. 14:

*"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].*

*Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].*

*Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].*

*Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore o esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".*

# ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.

## Socio Unico: Automobile Club Alessandria

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

## 2.2 Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante *“Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”*, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la *“crisi”* come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

## 3. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI IN GENERALE

Oltre all'organo di controllo e a quello di revisione previsti dallo Statuto della Società, il sistema di controllo interno dei rischi aziendali della Società si avvale degli strumenti e delle funzioni di seguito riportati.

### 3.1 Il Piano Anticorruzione e Trasparenza (PTPCT) e il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

Il Piano Anticorruzione e Trasparenza è adottato dal Consiglio di Amministrazione e riporta i dati organizzati secondo lo schema di dettaglio utilizzato dalle varie componenti della Federazione Aci. In particolare, l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione è affidato ad una dipendente della stessa Società che, nell'ambito delle competenze fissate dal Piano, redige e porta in approvazione i

documenti di dettaglio. L'analisi e la mappatura dei processi è effettuata secondo il metodo di incrocio tra probabilità ed impatto. I fenomeni vengono monitorati in corso d'anno e successivamente consuntivati in apposita relazione annuale redatta secondo lo schema predisposto da Anac. La relazione relativa all'esercizio concluso è normalmente sottoposta al Consiglio di Amministrazione in occasione della predisposizione dei documenti relativi al bilancio del medesimo esercizio.

### **3.2 Sistema di gestione della Sicurezza e Privacy**

In materia di sicurezza del lavoro è stato affidato apposito incarico a RSPP aziendale ed al medico competente. Al fine di meglio sfruttare le sinergie a livello di gruppo ed anche per ottemperare alle richieste di uniformità e coerenza nella gestione avanzata dai Soci, detti incarichi sono affidati a professionisti che ricoprono le medesime funzioni anche per l'Automobile Club Alessandria.

In ambito protezione dati, sono state implementate le misure previste dal GDPR 2016/679 formalizzando gli incarichi e le nomine sia nei confronti dei responsabili esterni che del personale. Anche in tale ambito, al fine di coordinare l'attività con Automobile Club Alessandria, è stata utilizzata la piattaforma predisposta e sviluppata dalla Federazione Aci per il registro informatico dei trattamenti.

### **3.3 Responsabile operativo ex Legge 264/1991**

L'attività principale svolta dalla società è relativa alla consulenza automobilistica e come tale è sottoposta alle disposizioni autorizzative e di controllo previste dalla Legge 264/1991. L'attività di consulenza automobilistica prevede, infatti, una autorizzazione rilasciata dall'amministrazione provinciale competente oltre all'indicazione di un preposto munito dei necessari requisiti professionali (attestato di capacità professionale) e morali.

Nella società il preposto è, alla data di redazione della presente relazione, Roggero Paolo, che ricopre anche il ruolo di Presidente della Società. Le prescrizioni dettate dalla legge e dalla stessa amministrazione provinciale a corredo del titolo autorizzativo sono seguite in modo scrupoloso onde garantire i clienti circa le modalità di esecuzione ed espletamento delle pratiche.

### **3.4 Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di gestione interno dei rischi**

Il sistema di controlli interno è stato strutturato tenendo conto delle dimensioni della società ed è stato pensato per garantire un semplice e veloce coordinamento tra le singole unità senza costruire sovrastrutture o sistemi di gestione sovradimensionati. A tal fine è opportuno ricordare che la strutturazione dei sistemi di controllo deve essere funzionale al raggiungimento di un rapido e tempestivo intervento atto a prevenire situazioni di crisi di impresa. Nello specifico, la società ha una struttura amministrativa lineare che riporta ad un unico centro di responsabilità amministrativa e contabile (il Consiglio di Amministrazione). Inoltre, i principali referenti dei sistemi di integrazione e controllo operativo (, Titolare del trattamento dati, preposto attività legge 264/1991) coincidono con la figura apicale del Consiglio di Amministrazione e ciò rende istantaneo il coordinamento e l'interazione tra i diversi soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno di gestione dei rischi.

## **4. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI D'IMPRESA**

Per l'individuazione degli strumenti utili a valutare il rischio di crisi d'impresa la società ha ritenuto di far riferimento a quanto sino ad ora pubblicato in materia ed in particolare al documento dell'Automobile

# ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.

## Socio Unico: Automobile Club Alessandria

Club d'Italia denominato "Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 5.4 dello Schema tipo di Regolamento di Governance delle società partecipate dall'AC e art.6 co.2 e 4 del Dlgs. n.175/2016", elaborato nel marzo 2019 da CNDCEC.

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a "indicatori" e non a "indici" e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la società ha sviluppato un sistema articolato di strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio, che comprendono:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori;
- analisi di indicatori qualitativi.

L'attività di prefigurazione del sistema di controllo è stata completata con la predisposizione di un apposito foglio di calcolo. In considerazione, infatti, della già citata necessità di trovare un equilibrio tra puntualità del sistema di controllo e snellezza operativa, si è ritenuto opportuno adottare un sistema di indici ed indicatori coerente con la struttura semplice ad un unico centro di responsabilità attualmente in essere per la società. Inoltre, tenuto conto che l'Ente detentore del 100% delle quote societarie fa parte della Federazione ACI, si è ritenuto utile attendere la configurazione di un sistema di controlli a livello federativo anche al fine di garantire omogeneità alla struttura. Per questo motivo, e vista la comunicazione della Direzione Analisi Strategica di ACI del 8 marzo 2021, vista anche la indicata ipotesi di strutturare un sistema di indici ed indicatori semplificato a beneficio delle società a struttura semplice riconducibili alla Federazione, il presente Piano è stato integrato con i dettagli del sistema realizzato anche con il supporto della struttura tecnico-contabile che si occupa della consulenza contabile per le componenti della Federazione ACI.

Di seguito, è riportata una breve descrizione del sistema di monitoraggio.

### 4.1 Analisi di indici e margini di bilancio

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare il capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico almeno biennale, sulla base degli indici e margini di bilancio che sono di seguito esplicitati.

Sulla base degli indici individuati viene definita la soglia di rilevanza critica che consentirà di allertare la struttura, con individuazione del livello di rischio "ponderato e ragionevole", tale da permettere un tempestivo intervento al manifestarsi del rischio di insolvenza. L'elaborazione delle soglie e dei parametri di riferimento è stata effettuata tenendo conto delle medie dei valori riscontrati da parte della succitata struttura tecnica della Federazione ACI e della dottrina di settore. La tabella degli indici, e le relative soglie di rilevanza, sono allegate al presente Piano e ne costituiscono parte integrante.

### 4.2 Analisi prospettica

Analogo esame verrà effettuato per quanto riguarda l'analisi prospettica dando evidenza di un set di indicatori con efficacia predittiva che consentono un esame della situazione evolutiva attesa, non limitandosi quindi ad un mero esame dei risultati consuntivati.

### 4.3 Analisi di indicatori qualitativi

L'organo amministrativo, ad integrazione degli indicatori quantitativi di natura contabile di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2, ha individuato un set di indicatori qualitativi nell'ambito delle seguenti aree di rischio:

- Rischi Strategici;
- Rischi di Processo;
- Rischi Finanziari.

Si riportano di seguito per ciascuna area di rischio le possibili tipologie/classi di rischio rilevate nella Società in relazione al contesto in cui la stessa opera. Per ciascuna tipologia/classe di rischio sono stati poi individuati i rischi specifici, il grado di propensione a ciascuna tipologia/classe di rischio e le strategie aziendali previste per fronteggiare i predetti rischi nonché i soggetti responsabili dell'adozione delle predette strategie e del relativo monitoraggio. Per agevolare la lettura del prospetto, le aree di rischio sono riportate nell'Allegato Mappa Valutazione dei Rischi.

## 5. MONITORAGGIO PERIODICO

L'organo amministrativo redige con cadenza annuale (eventualmente integrata all'interno della Relazione Annuale sul Governo Societario) un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma. Nella relazione sono riportate le valutazioni del monitoraggio effettuato e le relative conclusioni sul grado di rischio rilevato.

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e a quello di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate vengono portate a conoscenza dell'Assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società e per verificare quindi se risulti integrata effettivamente la fattispecie di crisi aziendale.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati (e secondo quanto sopra specificato in termini di set di indicatori e di numero di parametri non rispettati per considerare l'esame specifico della situazione di pre-crisi), formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi delle predette disposizioni normative e regolamentari.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Alessandria

Il Presidente